

# TI\_GERICHTE 11.2002.62 vom 19. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.62)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.62 du 19 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.62 del 19 giugno 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 28

c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28 b e 28 d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC ( Bucher , Personnes physiques et protection de la personnalité, 3 a edizione, n. 652 pag. 172); che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384 bis CPC); che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo; che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi; che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza ( Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3); che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare”; che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di \_\_\_\_\_, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2); che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamente appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito; che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore; che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, per sé e in rappresentanza di \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.